



DISCIPLINARE

PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI TRAMITE ORGANISMI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Art. 1 - Stanziamento e finalità

1. La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (in seguito anche Camera di Commercio della Romagna o Camera di Commercio), con lo scopo di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del proprio territorio, comprendente le province di Forlì-Cesena e Rimini, stanZIA annualmente un fondo sul bilancio di competenza per **la concessione di contributi a fondo perduto diretti alle imprese su finanziamenti garantiti** dagli Organismi di Garanzia Collettiva Fidi (in seguito Confidi) ivi operanti e che aderiscono al presente disciplinare.
2. Beneficiari della presente misura sono quindi in via esclusiva le imprese in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare.

Art. 2 - Adesione dei Confidi e ripartizione del fondo

1. Possono aderire al presente disciplinare tutti i Confidi che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti nella forma di consorzi con attività esterna, di società cooperative, di società consortili per azioni, o a responsabilità limitata o cooperative, siano essi - ai sensi della normativa vigente - "vigilati" o "non vigilati", con i seguenti requisiti:
 - a) siano attivi e regolarmente iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio;
 - b) abbiano assolto agli obblighi di versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio della Romagna anche a seguito di eventuale regolarizzazione;
 - c) non si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale o in scioglimento con o senza liquidazione volontaria;
 - d) abbiano assolto agli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
 - e) possano adeguatamente comprovare, in sede di domanda di partecipazione/adesione, l'attività svolta a favore delle imprese socie aventi sede legale o operativa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini e regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio della Romagna.
2. A tale scopo i Confidi presentano la propria candidatura a collaborare con la Camera di Commercio della Romagna, entro il 15 novembre di ogni anno.
3. Le risorse disponibili di cui all'art. 1 del Disciplinare sono ripartite tra i Confidi richiedenti in base ai seguenti criteri:
 - A) nella misura del 50% in proporzione all'ammontare dei finanziamenti erogati dal 1/1 al 31/12 dell'anno di riferimento ad imprese aventi sede legale o operativa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini;
 - B) nella misura del 50% in proporzione all'ammontare delle garanzie effettivamente prestate dal 1/1 al 31/12 dell'anno di riferimento a favore di imprese aventi sede legale o operativa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.
4. A pena di esclusione, le candidature per aderire al disciplinare, di cui al precedente comma 2, devono essere formulate su modulo conforme a quello allegato al presente Disciplinare (allegato 1) ed essere inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) in forma di documento informatico in formato non modificabile (pdf), con firma digitale del legale rappresentante, o di altro amministratore munito dei poteri di firma, all'indirizzo: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it. Ai fini del rispetto del termine di cui al precedente comma 2, farà fede la data di spedizione della pec.
5. Nella domanda, resa anche nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il Confidi dovrà obbligatoriamente compilare tutti i campi presenti e, in particolare, dovrà dichiarare:
 - il possesso dei requisiti per la partecipazione alla ripartizione del fondo;
 - che il consorzio o la cooperativa sono iscritti presso la Banca d'Italia e il relativo numero di iscrizione;



- in caso di cooperativa, che la stessa è iscritta all'Albo Nazionale delle cooperative e il relativo numero di iscrizione;
 - la disponibilità a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Camera di Commercio, tutti i dati, la documentazione e gli elementi utili ad approfondire l'attività svolta dall'Organismo richiedente, nonché ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal Confidi.
6. L'assolvimento dell'imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) deve essere effettuato mediante acquisto e annullamento di un contrassegno (marca da bollo), il cui numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. La marca da bollo deve essere conservata in originale per 5 anni, per eventuali successivi controlli. E' comunque ammessa ogni altra tipologia di pagamento secondo le disposizioni di normativa o prassi *pro tempore* vigenti, allegando alla domanda la prova dell'avvenuto assolvimento¹.
7. Sempre a pena di esclusione, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione congiunta del Legale Rappresentante e del Presidente del Collegio dei Sindaci/Revisori, resa anche nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la veridicità dei dati sull'operatività richiesti all'art. 2 comma 3 per la ripartizione delle risorse.
8. La predetta dichiarazione congiunta deve essere formulata su modulo conforme a quello allegato al presente Disciplinare (allegato 2), in forma di documento informatico in formato non modificabile (pdf), sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti dichiaranti ovvero in copia, resa ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, acquisita mediante scansione dell'originale recante le firme autografe e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del confidi istante.
9. La Camera di Commercio non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata ricezione della PEC ovvero per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 3 - Esame delle istanze e formazione dell'elenco dei Confidi ammessi

1. Il Responsabile dell'Unità Operativa competente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'unità l'istruttoria delle istanze, finalizzata ad accertare la rispondenza alle disposizioni del Disciplinare.
2. Ove sia necessario, provvede alla richiesta di elementi informativi e documentazione integrativa, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine comunicato comporta l'automatica decadenza della richiesta.
3. Completata l'istruttoria e individuati i soggetti ammessi, con atto del dirigente di Area si procede al riparto delle somme da destinare a ciascun organismo, secondo i criteri definiti all'art. 2 comma 3.
4. Saranno esclusi dalla ripartizione i Confidi che risulterebbero destinatari di un plafond inferiore a € 7.000,00.
5. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 3 viene approvato l'elenco dei Confidi ammessi ai quali viene data comunicazione anche della relativa quota di risorse spettante.
6. Per consentire alle imprese di conoscere i Confidi attraverso i quali è possibile accedere a forme di prestito bancario garantito agevolato grazie al contributo finanziario diretto erogato dall'ente camerale, ai sensi del successivo art. 4, l'elenco dei Confidi ammessi è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio della Romagna.

Art. 4 - Contributi diretti alle imprese su finanziamenti garantiti

1. L'intervento consiste in un contributo a fondo perduto diretto alle imprese, aventi i requisiti di cui al seguente art. 5, che abbiano stipulato un contratto di finanziamento garantito da uno dei Confidi aderenti al presente Disciplinare (il cui elenco è pubblicato sul sito camerale www.romagna.camcom.it, come previsto all'art. 3).
2. Il contributo è determinato come segue:
 - per tutti i settori, ad esclusione di quello agricolo, per contributi concedibili in riferimento al Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis generale) pari al **5% dell'ammontare del finanziamento coperto da garanzia², a prescindere alla durata, fino ad un massimo di € 7.000,00.**

¹ In particolare, è ammesso il pagamento tramite Modello F23, che dovrà essere allegato con quietanza.

² Per "finanziamento coperto da garanzia" si intende la parte del finanziamento coperto dalla garanzia del confidi, ovvero la somma che il confidi è tenuto a rimborsare in caso di insolvenza.



- per il solo settore agricolo, per contributi concedibili in riferimento al Regolamento (UE) 1408/2013 (de minimis agricolo) pari al **5% dell'ammontare del finanziamento, a prescindere alla durata, fino ad un massimo di € 7.000,00.**

3. Ogni impresa può beneficiare di un solo contributo all'anno. Pertanto saranno considerate irricevibili domande pervenute in corso d'anno successive alla prima.

Art. 5 - Soggetti beneficiari del contributo diretto alle imprese

1. Possono beneficiare delle agevolazioni dell'intervento di cui all'art. 4 le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Disciplinare n. 651/2014 della Commissione europea, di tutti i settori ammessi, e più dettagliati all'art. 9 (Regime di Aiuto).

Sono escluse le imprese che svolgono attività di natura puramente finanziaria, o di affitto d'azienda, locazione di immobili propri e simili.

2. Le imprese richiedenti devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

- avere sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio della Romagna;

- essere iscritte ed attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Romagna;

- essere in regola con il pagamento del diritto annuale, anche a seguito di eventuale regolarizzazione;

- non trovarsi in stato di fallimento o altra procedura concorsuale o in scioglimento con o senza liquidazione volontaria;

- aver assolto agli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi, come risulta dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC on line);

- essere socie di uno dei Confidi aderenti al presente Disciplinare (come da elenco pubblicato sul sito camerale, come previsto all'art. 3) e aver acceso un finanziamento garantito dal medesimo Confidi.

3. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, i contributi non potranno essere concessi ai soggetti³ che al momento della liquidazione abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio della Romagna.

4. Le imprese per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al presente disciplinare dovranno essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Le attività di adeguata verifica e gli adempimenti conseguenti previsti dalla vigente normativa in materia sono a cura del Confidi che istruisce la pratica di finanziamento per la quale viene richiesto il contributo.

5. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contributo.

Art. 6 - Presentazione della domanda di contributo su finanziamenti garantiti da parte delle imprese

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere presentate dalle imprese unicamente tramite i Confidi, su modulo conforme a quello allegato al presente Disciplinare (allegato 3), ed essere inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC) in forma di documento informatico in formato non modificabile (pdf), con firma digitale del legale rappresentante o titolare dell'impresa richiedente all'indirizzo: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it (per la data di spedizione farà fede quella di spedizione della PEC).

2. L'assolvimento dell'imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) deve essere effettuato mediante acquisto e annullamento di un contrassegno (marca da bollo), il cui numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. La marca da bollo deve essere conservata in originale per 5 anni, per eventuali successivi controlli. E' comunque ammessa ogni altra tipologia di pagamento secondo le disposizioni

³ Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



di normativa o prassi *pro tempore* vigenti, allegando alla domanda la prova dell'avvenuto assolvimento⁴.

3. La domanda deve essere riferita a un finanziamento già garantito ed erogato, inoltre dovrà pervenire alla Camera di Commercio della Romagna entro 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Nella domanda, resa anche nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'impresa dovrà obbligatoriamente compilare tutti i campi presenti e, in particolare, dovrà dichiarare:

- di possedere i requisiti previsti all'art. 5;
- di essere a conoscenza e di accettare le condizioni previste nel disciplinare camerale in base al quale richiede le agevolazioni;
- l'eventuale stato di impresa controllata o controllante, comunicando i dati relativi alle imprese collegate, ai fini dell'individuazione dell'impresa unica, come definita all'art. 9, comma 7 (Regime di aiuto);
- le eventuali cause di non assoggettabilità agli obblighi INPS e INAIL, rilevanti ai fini del mancato rilascio del Durc on line in quanto "non effettuabile".

5. Dovranno inoltre essere comunicati:

- i dati relativi al finanziamento (banca, tipologia di finanziamento, finalità, importo, data di erogazione, durata, data di concessione della garanzia, percentuale di garanzia);
- i dati per la liquidazione del contributo (IBAN).

6. Alla domanda dovranno essere allegati:

- fideiussione rilasciata dal Confidi,
- documentazione della banca attestante l'effettiva erogazione del finanziamento.

7. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata ricezione della PEC ovvero per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 - Obblighi degli Organismi di Garanzia Fidi

1. Il Confidi è responsabile della regolarità delle procedure adottate e della conformità delle domande di contributo alle finalità dell'iniziativa e al presente disciplinare. A tale scopo, informa e mette a disposizione dell'impresa la documentazione necessaria per la compilazione dell'istanza, fornendo, se necessario, anche la propria assistenza.

Art. 8 - Liquidazione del contributo alle imprese

1. I contributi verranno liquidati dalla Camera di Commercio direttamente alle imprese entro 60 giorni dalla richiesta, subordinatamente al ricevimento di tutta la documentazione di cui all'art. 6, e previa verifica istruttoria in merito alla conformità delle istanze al presente Disciplinare.

2. I contributi verranno concessi fino ad esaurimento del plafond riservato a ciascun Confidi in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze alla Camera di Commercio, salvo quanto indicato al successivo comma 5. Potranno pertanto essere liquidati contributi parziali fino al completo esaurimento del plafond disponibile.

3. Al fine di effettuare i controlli amministrativi di competenza camerale in via preventiva (in particolare, per quanto riguarda il pagamento del diritto annuale), i Confidi possono inviare periodicamente alla Camera di Commercio uno o più elenchi di imprese potenzialmente beneficiarie del contributo, in modo da valutare anticipatamente le eventuali irregolarità sanabili prima della presentazione della domanda da parte dell'impresa.

4. In ogni caso, qualora la documentazione presentata sia incompleta o non regolare, la Camera di Commercio potrà richiedere integrazioni, anche per le vie brevi, di norma entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

5. Fino al ricevimento della risposta/integrazione richiesta l'istruttoria resta sospesa. In tali casi, per stabilire l'ordine cronologico di liquidazione dei contributi si fa riferimento al momento in cui la documentazione richiesta viene resa disponibile, con qualunque mezzo, purché sia univocamente determinabile la data di

⁴ In particolare, è ammesso il pagamento tramite Modello F23, che dovrà essere allegato con quietanza.



consegna; le integrazioni possono essere fornite indifferentemente dall'impresa interessata e/o dal Confidi.

6. Le domande non regolarizzate entro 30 giorni saranno considerate inammissibili e il contributo non potrà essere liquidato.

7. L'erogazione del contributo è soggetta alla ritenuta del 4% nei casi previsti dalla legge.

Art. 9 - Regime di aiuto del contributo alle imprese

1. L'iniziativa è attuata in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 1407/2013 e dal Regolamento (UE) 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativi - rispettivamente - all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nei settori ordinari e nel settore agricolo, sulla base dell'apposita dichiarazione inserita nella domanda di contributo.

2. Con riferimento al campo di applicazione di cui all'articolo 1 del **Regolamento (UE) 1407/2013** (de minimis "generale") si precisa che sono escluse:

a) le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

- qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti "de minimis" non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 euro, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che si garantisca, con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti "de minimis" per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

5. Con riferimento al **Regolamento (UE) 1408/2013**⁵ (de minimis "agricolo") si precisa che si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

6. Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 20.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

7. Per entrambi i Regolamenti per impresa beneficiaria dell'aiuto si intende l'**impresa unica** così come definita ai sensi degli articoli 2 dei Reg. 1407/2013 e 1408/2013 ovvero l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

⁵ Come integrato dal "Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo"



c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente comma 7, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In caso di acquisizioni, fusioni, scissioni per il calcolo della soglia de minimis si applicano i paragrafi 8 e 9 dell'articolo 3 dei Reg. 1407/13 e 1408/13.

8. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.

9. Ai sensi degli articoli 3 paragrafi 7 dei suddetti Regolamenti, qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai paragrafi 2 degli articoli 3, non può essere concesso nessun ulteriore aiuto in regime "de minimis".

10. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

11. I massimali di cui agli articoli 3 paragrafi 2 dei Regolamenti si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

12. Successive modifiche ai massimali sopra richiamati ad opera di disposizioni dell'Unione Europea sono applicate senza necessità di specifiche modifiche al presente disciplinare.

Art. 10 - Controlli

1. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio effettua controlli anche a campione sui soggetti richiedenti i contributi per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei benefici finanziari, con possibilità di procedere alla revoca delle agevolazioni già erogate, qualora non sussistano le condizioni previste dal presente Disciplinare.

2. Ai fini e agli effetti di cui al precedente comma la Camera di Commercio può altresì disporre verifiche d'ufficio presso le autorità competenti.

Art. 11 - Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente competente.

Art. 12 - Norme per la tutela della privacy

1. La presentazione dell'istanza di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del **Regolamento Europeo UE 2016/679** ai fini degli adempimenti necessari per dare attuazione al presente Disciplinare, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico ed alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. L'Informativa completa è consultabile sul sito camerale www.romagna.camcom.it.